

Interrogazione in Commissione VI  
*al Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Premesso che:

l'articolo 5 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (nota come manovra Salva-Italia) aveva previsto l'emanazione di un successivo decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui sarebbero state riviste sia le modalità di determinazione sia i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fissandone anche i principi ispiratori;

con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159 "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*" pubblicato sulla G.U. del 24.1.2014 n. 19 è stato disposto che fanno parte del reddito (Art. 4 comma 2, lettera f) i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche;

considerato che:

l'articolo 3, comma 2 della Costituzione, sancisce che "*E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese*";

il precitato DPCM ha apportato considerevoli cambiamenti nell'indicatore economico che consente l'accesso alle agevolazioni dei servizi sociali;

nella versione rinnovata l'ISEE include non solo i redditi lavorativi, ma anche le pensioni di invalidità e le indennità di accompagnamento,

tenuto conto che:

la nozione di "reddito" dovrebbe riferirsi alla ricchezza soggetta all'imposizione fiscale e non agli emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo e/o risarcitorio a favore delle situazioni di "disabilità";

tali somme non possono costituire "reddito" in senso lato né possono essere comprensive della nozione di "reddito disponibile" che proprio ai fini di revisione dell'ISEE e della tutela della "disabilità" era stato adottato all'art. 5 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 citata in premessa;

detta estensione della nozione di "reddito disponibile" non è inoltre temperata dalla introduzione nel Decreto del 5 dicembre 2013 n. 159 di deduzioni e detrazioni che ridurrebbero l'indicatore in questione a vantaggio delle persone con disabilità in quanto queste "compensazioni" non appaiono idonee a mitigare gli effetti negativi dell'ampliamento della base di reddito disponibile, né possono essere considerate equivalenti alla funzione sociale cui danno luogo i trattamenti assistenziali per situazioni di accertata "disabilità";

recentemente il TAR del Lazio - con sentenza n. 02458/2015 -ha dichiarato illegittimo l'inserimento nell'ISEE dei redditi derivanti da pensioni di invalidità e da indennità di accompagnamento;

considerato, infine, che:

le indennità e le pensioni di invalidità predette intervengono solo in situazioni di non-autosufficienza molto gravi, ovvero alleviano situazioni familiari complesse dove le spese economiche sostenute per le cure e l'assistenza sono di per sé notevolmente più alte rispetto a situazioni di "normalità";

tali indennità o pensioni riconosciute non coprono, se non parzialmente, le spese di sostegno al familiare con disabilità;

è dovere dello Stato sostenere le famiglie che vivono in tali situazioni di difficoltà, nel rispetto di quanto sancito dall'articolo 3 della Costituzione;

il predetto DPCM presenta, inoltre, profili di incostituzionalità, ponendosi in contrasto con quanto disposto dall'articolo 53 della Costituzione che recita "Il sistema tributario è informato a criteri di progressività"; infatti secondo detto DPCM più è alta l'indennità o la pensione, ovvero più è alta la gravità della disabilità, maggiore sarà il reddito disponibile, ovvero all'aggravarsi della situazione di disabilità, si rischia di vedersi riconosciuta una maggiore capacità impositiva;

per sapere dal Ministro interrogato:

alla luce di quanto riportato in premessa, se non ritenga di dover provvedere ad una revisione delle modalità di determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al DPCM 5.12.2013 n.159 escludendo tutte le somme erogate da amministrazioni pubbliche a sostegno delle diverse forme di disabilità e di invalidità.